

IN APPLICAZIONE DEL CONCORDATO

“ VIGILANTIBUS IURA SUCCURUNT „

Senza pretese, perchè chi scrive queste righe si riconosce il primo in obbligo di ripetere: *omnibus debitor sum*; e senza eufemismi, perchè la verità ha i suoi diritti ed è una liberazione: *veritas liberabit vos*, ci sia permesso di fare un po' d'esame di coscienza. C'è un angolo della nostra coscienza e il cantuccio estremo, forse, della nostra biblioteca, su cui troppa polvere si adagia, indisturbata. Su quella polvere gettiamo il soffio d'una domanda: — Per i diritti della Chiesa e della mia chiesa, per il bene delle anime e pel decoro del mio ministero, quale profitto ho io tratto dallo studio e dall'applicazione del diritto canonico è del Concordato?

Fuochi di paglia e d'artificio, se ne videro tanti nel 1917, quando Benedetto XV promulgò il nuovo *Codex iuris canonici*, e poi nel 1929, quando Pio XI ci regalava il Concordato. Ma, passati rapidi i primi entusiasmi e accarezzata la comoda convinzione che tutto fosse fatto nel migliore dei modi e a tutto avessero già provveduto le altissime autorità con la promulgazione delle nuove leggi, quanti furono coloro che ripresero in mano codici e leggi, non dico per professione, ma per dovere, per averne una conoscenza almeno sommaria, ma sufficiente pel ministero sacerdotale e per la cura pastorale?

Non rispondiamo: è preferibile fare alcune constatazioni.

UNA « FORMA MENTIS » SORPASSATA

a) I sacerdoti, ordinati prima della pubblicazione del *Codex i. c.*, si trovarono un po' disorientati. Educati e abituati alla scuola delle vecchie *Institutiones i. c.* pensarono che la codificazione non era poi una rinnovazione e tanto meno una rivoluzione giuridica; trovarono, a loro conforto, che « *in dubio... a veteri iure non est recedendum* » (can. 6, n. 4); lasciarono la soluzione dei nuovi casi di diritto ai più giovani e nelle applicazioni pratiche si fecero rimorchiare: ma le abitudini del passato, ormai remoto, stentano a lasciare il posto agli indirizzi imposti nel presente. E' un po' il fenomeno che si è visto anche in quasi tutti i canonisti formati alla vecchia scuola. Guardate ai testi, agli studî, alle istituzioni di diritto canonico (e anche di teologia morale), stampati nelle prime edizioni, anteriormente al 1917 e ristampate in seguito. Tranne poche lodevolissime eccezioni sono oggi opere che fanno pena e pietà: si dicono « aggiornate » e le nuove leggi vi si sono inserite con le forbici o appiccate in modo da trovarsi non di rado a far i pugni col testo.

DISTRAZIONI DEI TEMPI DINAMICI

b) Il clero giovane ebbe la fortuna di addestrarsi allo studio del diritto canonico sulla guida del *Codex*, a norma del Decreto 7 agosto 1917 della S. Congr. dei Seminari; non fa confusioni; è bene orientato; ma è anche preso da tante e così svariate occupazioni pastorali che, assai spesso, s'accontenta o deve accontentarsi di aver imparato nelle scuole teologiche come si *dovrebbe* studiare il diritto canonico. E se diamo un'occhiata a quanto si è pubblicato, in questi quindici

anni, intorno al *Codex*, dobbiamo convincerci che studi completi, metodici e profondi non ve ne sono, perchè i due o tre che promettono bene, sono sempre in corso di stampa; e gli altri, nè sono molti, nè si elevano dal comune carattere di manuali, di repertori, di sommari, di frammenti. « Nei testi meno compendiosi (scrive il ROMANI, un bravo e coscienzioso canonista) abbiám trovato, in genere, che a tante questioni che sorgono, leggendo, nell'animo, non accennano neppure lontanamente e par che si sian data la parola d'ordine di non accennarvi, perchè quello che non trovi in uno, invano cerchi nell'altro, anche se ti sembri assai più diffuso ».

SUPERFICIALITA', PIGRIZIA, O CHE ALTRO?

c) E qui viene spontanea un'altra constatazione. Avete sfogliato qualcuna delle nostre riviste, non dottrinali, ma pratiche, per il clero? E avrete notato che un collegio di collaboratori deve ogni mese rispondere a decine e decine di casi e di consultazioni, proposti da cento abbonati o lettori fedeli, i quali, per prepararsi alla congregazione foranea, per un puntiglio, per evitare un onere o conservarsi un onore, per risparmiarsi di aprire il codice o di leggere le norme concordatarie, son capaci di scrivere una lettera o una cartolina, con o senza risposta pagata, presentando alla competenza, ecc. ecc. il loro bravo caso particolarissimo, spesso sconclusionato, senza i dati necessari, con quesiti bislacchi, contraddittori, lapalissiani, a cui si è già risposto cento volte e a cui darebbe completa risposta la semplice lettura di un canone, d'un articolo di legge, d'una notissima circolare: quesiti che bisogna rifare, sfrondare, precisare o cestinare, nove volte su dieci (1). Cosa vuol dire tutto questo?

ACCOMODAMENTI INSENSATI

d) Vogliamo scendere sul terreno pratico, quotidiano? Matrimoni e confessioni, specialmente, suppongono la perfetta conoscenza del titolo: *de potestate ordinaria et delegata*, CAN. 196-210: quindici canoni soltanto, ma fondamentali, indispensabili. E chi li conosce tanto da saperli tranquillamente applicare quando è il caso? Sì, tutti sanno citare, storpiato, il can. 209: *in errore... aut in dubio... supplet Ecclesia*; come, nel campo morale, l'effato più pronto, più comune e più... comodo è rimasto quell'altro: *lex humana non obligat cum gravi incommodo*. E con queste due sentenze in tasca, una a destra e l'altra a sinistra, quante faccende e quante coscienze s'accomodano, tranquillamente. Non tiriamo le conseguenze.

ESPERIENZE E CASI... DELL'ALTRO MONDO

e) Esperienze personali? Niente, non vogliamo invadere il campo riservato a quell'impareggiabile *causeur*, che è il nostro Mons. CAVI-

(1) Chi scrive pubblicò l'anno scorso un articolo, riprodotto qua e là, sul cómputo del *reddito netto* beneficiario, in ordine all'art. 57 della Circ. 20 giugno 1929 della S. C. del Concilio: quattro o cinque pagine. Troppo lungo forse? E sì, che toccava da vicino le tasche dei beneficiati! Ebbene: finora il disgraziato autore di quell'articolo innocente ha ricevuto ventitre (contate) domande di ammiratissimi e fedelissimi... lettori, ai quali dovette rispondere: cfr. «Rivista del Clero Italiano», anno 1931, pag. 421. E non c'era, sul serio, da aggiungere una parola di più.

GIÒI (1). Ma possiamo averne un saggio, ancora, dal prelodato S. ROMANI. Dopo tre lustri dacchè è vigente il Codex « c'è ancora, per esempio, (egli scrive) il parroco A. che assiste al matrimonio di due parrocchiani nel Santuario X., fuori, naturalmente, della sua parrocchia, anzi fuori della sua diocesi; e il canonico B. che unisce in matrimonio suo nipote con una signorina, nella sua cattedrale, non parrocchia, ma, naturalmente, col *regolare* (!) permesso del parroco *d'origine* (fuori diocesi) di ambedue gli sposi... »; e i cassetti continuano, uno più delizioso dell'altro, pur senza bisogno di invocare il famoso *casus perplexus*. E che dire delle intransigenze dei parroci e degli arbitri dei vicari, ancora in materia di giurisdizione sui matrimoni, sulle confessioni, ecc. delle ansietà degli uni e delle disinvolute risoluzioni degli altri? (2)

E L'APPLICAZIONE DEL CONCORDATO?

f) Se poi volessimo confessare con quale diligenza applichiamo, per quanto ci spetta, il Concordato e le successive leggi ed istruzioni, non avremmo molto da confortarci. Esultammo, tre anni fa, per i onefici che ci furono regalmente concessi; ma vi fu chi li accolse come un proprio diritto, come una pura restituzione; se li lasciò piovere in casa, in chiesa e in cassa; poi chiuse il libro, la porta e il cassetto... e amici come prima. Eppure, il Santo Padre ci disse subito: « *il più resta da fare* »; « *lavorare con impegno, con diligenza, con generosità al fine che il Concordato rechi i maggiori frutti... è questo il compito e il dovere del momento, a cominciare da Noi* » (8 sett. 1929). Il Santo Padre (ci ripeteva la S. C. del Concilio, con la di Lui approvazione) « *si aspetta che ognuno presti tutta quella diligente cooperazione, che la gravità eccezionale del caso richiede, per la gloria di Dio, l'onore della Chiesa e il bene delle anime* » (3).

Sarebbe interessante passare in rassegna gli articoli del Concordato e delle leggi ed istruzioni relative, per domandarci: — Questo, lo avevo letto? o dimenticato? Ne curai l'applicazione? M'attenni alla norma, ovvero feci concessioni od ebbi esigenze illegittime? — Sono tre anni di regime concordatario, e le idee, invece di chiarirsi, in certe teste son venute desolatamente ingarbugliandosi. Basta conoscere come si applicano, qua e là, le leggi matrimoniali, quali ingenue o ridicole pretese si avanzino in materia amministrativa e fiscale, come si trascurino le rivendicazioni e i diritti ammessi, anche se hanno un termine di decadenza... E si può continuare.

La diagnosi, per quanto di volo e superficiale, è compiuta: ci resterebbe da applicare la cura. E chi scrive dovrebbe cominciare dal *medice, cura teipsum*. Per fortuna la prognosi, non è nè catastrofica, nè riservata. Lo vedremo nel prossimo fascicolo.

Sac. Dott. GIUSEPPE STOCCHIERO
Professore nel Seminario vescovile di Vicenza

(1) A proposito: avete sul tavolo il suo *Manuale di diritto canonico*, Torino, S. E. I., 1932? Sì? Allora questo articolo non è per voi.

(2) Cfr.: STOCCHIERO, *De iurisdictione vicariorum paroeialium*, Vicenza, S. A. T., 1932.

(3) Circ. S. C. Conc. 20 giugno 1929, sull'amministrazione dei beni ecclesiastici.